

D.M. 27 agosto 2004.

Determinazione dell'ammontare dei premi di qualità ai lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana e delle relative quote percentuali di ripartizione.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 settembre 2004, n. 218. L'efficacia del presente decreto, già sospesa per l'anno 2006 dall'art. 1, D.M. 17 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 15 marzo 2006, n. 62), è stata successivamente ripristinata dall'art. 1, D.M. 4 agosto 2006 (Gazz. Uff. 7 novembre 2006, n. 259).

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

Visto l'art. 17, comma 1, del citato decreto legislativo, che prevede l'attribuzione, a valere sul fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, di premi di qualità ai lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità di cui all'art. 17, comma 2, del medesimo decreto legislativo, e che siano stati effettivamente programmati nelle sale cinematografiche;

Visto l'art. 17, comma 3, del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali è fissato l'ammontare dei premi di qualità;

Visto l'art. 17, comma 4, del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto ministeriale sono stabilite le quote percentuali di ripartizione del premio tra i soggetti elencati nel medesimo comma;

Visto l'art. 27, comma 8, del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128;

Adotta il seguente decreto:

Articolo unico. Ammontare dei premi di qualità e quote percentuali di ripartizione.

1. Ogni anno, il direttore generale per il cinema rilascia, previo parere della giuria di cui all'art. 13, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, attestati di qualità a non più di dieci lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana che abbiano particolari qualità artistiche e culturali.

2. L'istanza per il rilascio dell'attestato di qualità è presentata dall'impresa di produzione, che dev'essere iscritta negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di presentazione della copia campione del film. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, l'impresa deposita

le copie del film necessarie per l'esame da parte della giuria di cui all'art. 13, comma 9, del citato decreto legislativo. La mancata consegna rende priva di efficacia l'istanza presentata.

3. Ai lungometraggi ai quali è stato rilasciato l'attestato di cui al comma 1 e che siano effettivamente programmati nelle sale cinematografiche, secondo le rilevazioni effettuate dalla Società italiana autori ed editori (SIAE), è attribuito un premio di qualità, il cui ammontare è pari a duecentocinquantamila euro.

4. Il premio di cui al comma 3 è così ripartito: 71 per cento all'impresa di produzione; 10 per cento al regista; 3 per cento all'autore del soggetto; 7 per cento all'autore della sceneggiatura; 2 per cento all'autore del commento musicale; 3 per cento all'autore della fotografia cinematografica; 2 per cento all'autore della scenografia; 2 per cento all'autore del montaggio.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.